

6.2.3 REGOLAMENTO DEL CONFLITTO DI INTERESSI¹

Articolo 1

Nel caso in cui il Consiglio di amministrazione della Fondazione debba deliberare provvedimenti di qualunque genere, ivi compresi gli incarichi professionali o gli interventi istituzionali che coinvolgano, direttamente o indirettamente, i membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori o il Segretario generale, l'organo deliberante provvede nel rispetto della procedura di cui al presente articolo.

Prima di assumere ogni deliberazione, il Consiglio di Amministrazione dovrà verificare, con apposita determinazione, assunta con il voto unanime dei presenti non coinvolti, la sussistenza o meno di una situazione di conflitto di interesse in capo al soggetto coinvolto, preliminarmente portata all'attenzione dello stesso Consiglio di Amministrazione.

Accertata la sussistenza di una reale situazione di conflitto di interesse, in immediata successione lo stesso Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'operazione di cui trattasi tramite apposita decisione assunta con il voto unanime dei presenti non interessati dal conflitto di interesse.

L'esponente interessato deve astenersi, allontanandosi dalla seduta, dal partecipare alla discussione dello specifico argomento ed al successivo procedimento di formazione della volontà del Consiglio di Amministrazione.

Ai fini dell'individuazione delle situazioni di potenziale conflitto di interessi si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile ed alla normativa vigente.

Articolo 2

I componenti Il Consiglio di Amministrazione e Il Collegio dei revisori, unitamente all'accettazione della carica, devono sottoscrivere la dichiarazione di presa visione del presente regolamento.

¹ Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 ottobre 2012.